

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1976, n. 43.

Rifinanziamento e modifica della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70. Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, recante « Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale » è rifinanziata per l'anno 1976, con lo stanziamento di lire 200 milioni.

Art. 2

L'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, è sostituito dal seguente:

« La domanda per la concessione del contributo, accompagnata dal programma e dal preventivo delle entrate ed uscite, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno per le iniziative che si intendono realizzare nell'anno stesso e in sede di prima applicazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'ammissione al contributo è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

L'ammontare del contributo sarà determinato con deliberazione della Giunta regionale, su presentazione di una relazione finale e della documentazione delle entrate ed uscite.

Il contributo non potrà essere superiore al 40 per cento della spesa ammissibile e con un limite massimo di L. 5 milioni per ogni manifestazione ».

Art. 3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante il prelievo di lire 200 milioni dal capitolo 5300 - partita « Manifestazioni fieristiche; mostre e convegni » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 e con l'istituzione del capitolo 1400 dal titolo « Spese per fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi, comprese le spese per la provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (Legge regionale 9 giugno 1975, n. 70) » con lo stanziamento di Lire 100 milioni e del capitolo 4961 dal titolo « Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre rassegne, esposizioni, convegni e congressi (Legge regionale 9 giugno 1975, n. 70) » con lo stanziamento di Lire 100 milioni.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione (Elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione di bilancio) » - partita « Manifestazioni fieristiche, mostre e convegni »

Lire 200 milioni

b) in aumento:

Cap. 1400 « Spese per fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi, comprese le spese per la provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (Legge regionale 9 giugno 1975, n. 70) »

Lire 100 milioni

Cap. 4961 « Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere,

mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi (Legge regionale 9 giugno 1975, n. 70) »

Lire 100 milioni

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 9 dicembre 1976

Tomelleri